

N...11/2019.



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni

rilevato che:

MODICA ARIANNA, meglio identificata in atti, ha esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di apertura della liquidazione;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale perché l'istante è residente a Mira (VE) via A. Palladio n. 29/2;

non risulta che siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012;

si dichiara nell'istanza che la sig.ra Modica non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai Creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato dott.ssa Silvia Pizzati che si è espressa in ordine a:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b).

l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato infine che, nonostante espressa richiesta di sospensione, si è atteso l'esito dell'asta del 21/27 giugno 2019 indetta nell'esecuzione n. 133/2018 perché, in assenza di offerte irrevocabili per un prezzo non inferiore a quello a base d'asta, era diseconomico trascurare l'esperimento già fissato;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) Dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa Silvia Pizzati ;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) stabilisce la pubblicità della proposta e del decreto mediante pubblicazione sul sito Internet, a cura del professionista incaricato;

- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare intestato all'istante;
- 6) Dispone la sospensione delle trattenute sullo stipendio, effettuate in base a pignoramento, o cessione di quinto (Credem) o ad altro titolo, e prende atto che quota parte dello stipendio pari a € 230 € viene posto a disposizione dei creditori per anni 4;
- 7) ordina la consegna alla Liquidatrice del ricavo della esecuzione n. 133/2018;
- 8) si comunichi all'istante e alla dott. ssa Silvia Pizzati

Venezia, 2 luglio 2019

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni

